COMUNE DI MEANA DI SUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 23.06.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, addì ventitre del mese di giugno alle ore 20.45 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione non aperta al pubblico causa COVID-19, il Consiglio Comunale composto come segue

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRES\ASS
1	COTTERCHIO Adele	SINDACO	P
2	CARTA Mirko	CONSIGLIEF	RE P
3	ALLEMANO Fulvia	CONSIGLIEF	RE P
4	COTTERCHIO Ivo	CONSIGLIEF	RE A
5	GERARDI Laura Maria	CONSIGLIEF	RE P
6	BORETTI Claudia	CONSIGLIEF	RE P
7	LUCIANO Pasquale	CONSIGLIEF	RE P
8	TOTINO Roberto	CONSIGLIEF	RE P
9	USSEGLIO Enzo	CONSIGLIEF	RE P
10	DE FAVERI Michele	CONSIGLIEF	RE P
11	CIANCETTA Margot Annaluna	CONSIGLIEF	E P
	-		

Dei suddetti consiglieri sono assenti: COTTERCHIO Ivo-----.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Alessandro BORODAKO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il geom. Geom. COTTERCHIO Adele nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione di C.C n. 12 del 23.06.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021

Relaziona Perotto Alessandra

Sentita la dichiarazione dal voto pronunciata dal Capogruppo Usseglio a nome del Gruppo di appartenenza.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita « A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: «683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita: «5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23.06.2021 è stato preso atto del Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021;

Dato atto che la presa d'atto formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 126.381,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 è pari quindi ad € 126.381,00, iva compresa, di cui € 85.573,00 (67,71%) per costi variabili ed € 40.808,00 (32,29%) per costi fissi;

Preso atto che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad € 125.715,00;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 11/20 del 03.08.2020 con la quale il Comune di Meana di Susa, ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 23/20 del 01.12.2020 con la quale il Comune di Meana di Susa ha previsto la possibilità di applicare il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, recuperando tale differenza in tre anni a decorrere dal 2021, in conformità con quanto previsto dal richiamato art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione in tre anni nei piani finanziari a partire dall'anno 2021;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- l'incidenza delle utenze domestiche del Comune di Meana di Susa è pari al 99% e quella delle utenze non domestiche è pari al 1%;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);

Dato atto che i suddetti coefficienti applicati rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Tenuto conto che a seguito di simulazioni contabili, ai fini della determinazione delle tariffe, si è provveduto ad attribuire:

- per i nuclei con "un occupante" e per le abitazioni relative ai non residenti o tenute a disposizione, un coefficiente minimo per la parte fissa e un coefficiente medio (ad-hoc) per la parte variabile;
- per quanto riguarda i restanti nuclei familiari, da 2 occupanti fino a 6 e oltre, sono stati applicati i coefficienti minimi per la parte fissa e dei coefficienti ad hoc per la parte variabile; in modo da avere un aumento progressivo delle stesse in base ai componenti i vari nuclei familiari senza però penalizzare troppo le famiglie numerose;
- utilizzando tale criterio la commisurazione delle tariffe ha consentito di non penalizzare troppo l'utenza non residenziale senza peraltro acuire eccessivamente il carico tributario sulle utenze residenziali;
- si è provveduto inoltre ad applicare la sola tariffa di parte fissa alle pertinenze delle abitazioni;
- per le utenze non domestiche, che rappresentano per il Comune di Meana di Susa una percentuale minima rispetto al totale delle utenze, si è provveduto ad attribuire per talune categorie, coefficienti ad-

hoc, in alcuni casi nei limiti del 50 per cento inferiori ai minimi o superiori ai massimi ai sensi dell'art. 1 c. 652 della L. 147/2013 così come modificato dall'art. 2, c. 1, lett. e-bis del D.L. n. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 68/2014, dall'art. 1 c. 27 lett.a) della L. n. 208/2015 e successivamente modificati con l'estensione all'anno 2020 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi dell'art. 57bis del Decreto fiscale D.L. n. 124/19, conv. in L. n. 157/19; ; la scelta è stata adottata al fine di moderare l'impatto economico del tributo sulle attività stesse presenti sul territorio comunale;

Richiamato l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari, alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale "entro trenta giorni" (quindi entro il 24 giugno p.v.);

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: «Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Richiamato l'art. 15 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente: «1. Il Consiglio comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni), purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo";

Ritenuto di prevedere, a norma del citato art. 15 del regolamento TARI, un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività e più precisamente:

a. azzeramento della parte variabile della tariffa per i mesi in cui l'esercizio dell'attività è stato sospeso; a tal fine il mese durante il quale la sospensione si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero e la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 per ogni mese di sospensione;

b. Per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate nel 2021 anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative e fino alla concorrenza dell'importo totale della parte variabile del tributo dovuto;

Considerato che alle suddette agevolazioni viene data attuazione nei termini e nei modi meglio specificati nella parte dispositiva che segue.

Atteso che l'esatta quantificazione dell'onere finanziario per le suddette riduzioni, avverrà in seguito alla predisposizione e all'emissione del ruolo principale per l'anno 2021 a cura dell'ufficio preposto;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Città Metropolitana con decreto del Sindaco metropolitano n. 154 del 27.10.2020, che verrà riversato nelle casse della Città Metropolitana di Torino nei termini stabilite dalla stessa e con le modalità stabilite per legge;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 24/07/2014 e modificato con deliberazione di C.C. n. 8/2015 e n. 16/2018;

Rilevato che ai sensi dell'art. 1, c. 688 della L. n. 147/2013 e ai sensi dell'art. 21, c. 3, capo IV, del Regolamento I.U.C. approvato dal C.C. con deliberazione n. 19/14 del 30/07/2014 e modificato con deliberazione di CC n. 2/16 del 28.04.2016, in merito ai termini di riscossione della tassa, le scadenze di versamento sono stabilite in tre rate scadenti nei mesi di luglio, settembre e novembre e con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il giorno di scadenza della prima rata;

Tenuto conto del perdurare della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, dalle oggettive difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente e tenuto conto della scadenza del 30.06.2021 quale termine per l'approvazione dei regolamenti e tariffe della tari ai sensi dell'art. 30 c. 5 del D.L.

41/2021 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19";

Ritenuto, quindi, necessario e doveroso, per tutte le motivazioni in premessa indicate, prorogare le scadenze di versamento per l'anno di riferimento in:

- Prima rata o rata unica entro il 30 settembre 2021;
- Seconda rata entro il 02.11.2021;
- Terza rata entro il 01.12.2021;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento generale delle entrate comunali" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 16/20, in data 07/10/2020;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Preso atto che l'adozione del presente atto rientra, tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, della L. n. 147/2013;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell'area Finanziaria/Tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Atteso che il Segretario comunale ha svolto l'attività di assistenza giuridico amministrativa;

Esperita la votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 10Votanti n. 7
- Astenuti n. 3 (minoranza)
- Voti favorevoli n. 7

DELIBERA

- 1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
- 2) di approvare per l'anno 2021, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

<u>UTENZE DOMESTICHE</u>	Descrizione Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/pers/anno)
Famiglie con 1 componente	0,362562	63.58
Famiglie con 2 componenti	0,422989	47.69
Famiglie con 3 componenti	0,466151	37.09
Famiglie con 4 componenti	0,500680	29.80
Famiglie con 5 componenti	0,535210	25.43
Famiglie con 6 o più componenti	0,561107	22.52
Superfici domestiche accessorie	0,362562	0,00
Non residenti e locali tenuti a dis	posizione 0,362562	63,58

0

UTENZE NON DOMESTICHE - COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI

Categorie di attività Quota fissa Quota variabile TOT. (€/mq/anno)

(€/mq/anno) (€/mq/anno)				
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi			
	di culto	0,087591	0,703389	0,790980
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti			
	sportivi	0,137397	0,658172	0,795569
3	Stabilimenti balneari	0,108200	0,522518	0,630718
4	Esposizioni, autosaloni	0,073851	0,356719	0,430570
5	Alberghi con ristorante	0,228423	1,105326	1,333749
6	Alberghi senza ristorante	0,156289	0,752627	0,908916
7	Case di cura e riposo	0,171746	0,822966	0,994712
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,194073	1,105326	1,299400
9	Banche ed istituti di credito	0,099613	0,480315	0,579927
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria,			_
	cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,190638	0,916416	1,107054
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,261054	1,306295	1,567349
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname,			_
	idraulico, fabbro, elettricista	0,178616	1,105326	1,283942
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,199226	0,952590	1,151816
14	Attività industriali con capannoni di			
	produzione	0,156289	0,753632	0,909921
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,187203	0,896319	1,083523
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,831252	2,009684	2,840936
17	Bar, caffè, pasticceria	0,625156	1,507263	2,132420
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi			_
	e formaggi, generi alimentari	0,408756	1,964466	2,373222
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,448258	2,110168	2,558426
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al			
	taglio	1,040782	2,512105	3,552888
21	Discoteche, night club	0,281664	1,351513	1,633176

³⁾ di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 30/07/2014 e modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 28/04/2016, e ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e dell'art. 1, c. 660 della L. 147/2013, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19:

a. azzeramento della parte variabile della tariffa per i mesi in cui l'esercizio dell'attività è stato sospeso; a tal fine il mese durante il quale la sospensione si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero e la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 per ogni mese di sospensione;

b. Per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate nel 2021 anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative e fino alla concorrenza dell'importo totale della parte variabile del tributo dovuto;

4) di stabilire che:

- le utenze non domestiche interessate ad usufruire della suddetta riduzione dovranno presentare un'apposita richiesta in cui dichiarare di rientrare tra le attività sospese per effetto dei provvedimenti emanati dal Governo in materia di emergenza COVID-19, il periodo di chiusura nonché il codice Ateco dell'impresa medesima;
- la presentazione della domanda, dovrà avvenire, all'Ufficio Tributi entro la scadenza della prima rata TARI, su apposita modulistica predisposta dall'ufficio tributi del comune;
- la richiesta della riduzione sospende la scadenza della prima rata Tari fino alla definizione dell'iter di concessione della stessa:
- la concessione della riduzione, è subordinata alla regolarità dei pagamenti relativi alla TARI dovuti dallo stesso contribuente, anche in relazione ad eventuali avvisi di accertamento emessi dall'Ente, che siano divenuti definitivi;
- in caso di mancato versamento di quanto dovuto per la TARI 2021, entro la scadenza della terza rata, comporta automaticamente il decadere dalla riduzione pertanto, il contribuente dovrà versare l'intero importo dell'Avviso di pagamento originario, che sarà oggetto di accertamento esecutivo in caso di mancato versamento;
- 5) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Città Metropolitana con decreto del Sindaco metropolitano n. 154 del 27.10.2020, e che tale quota verrà riversata nelle casse della Città Metropolitana di Torino nei termini stabiliti dalla stessa e con le modalità stabilite per legge.
 - 6) di prorogare le scadenze di versamento della tassa rifiuti per l'anno in corso nelle seguenti:

Prima rata o rata unica entro il 30 settembre 2021;

Seconda rata entro il 02.11.2021;

Terza rata entro il 01.12.2020;

- 7) di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, viene dato mandato al responsabile del servizio di predisporre l'elenco e gli avvisi di pagamento da inviare ai contribuenti in tempo utile per le scadenze delle rate previste utilizzando la più idonea forma di pagamento tra il Mod. F24 o bollettino pagoPA; gli avvisi di pagamento devono contenere l'importo dovuto distintamente per la componente tributo sui rifiuti ed tributo Tefa, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000;
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 9) Di dare atto che il presente provvedimento ha ottenuto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL 267/2000 e s.m.i., i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile dal responsabile dell'area Finanziaria/Tributi e che il Segretario comunale ha svolto attività di assistenza giuridico amministrativa;

Successivamente il CONSIGLIO COMUNALE, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del sopracitato T.U.E.L. 267/2000;

Con una seconda e distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano e con il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 10
 Votanti n. 7
- Astenuti n. 3 (minoranza)
- Voti favorevoli n. 7Voti contrari n. 0

di dichiarare la presente deliberazione immediatan	nente eseguibile a sensi di legge.				
Letto, confermato e sottoscritto					
IL SINDACO Geom. COTTERCHIO Adele	IL SEGRETARIO COMUNALE dott. Alessandro BORODAKO				
CERTIFICAT	O DI PUBBLICAZIONE				
Meana di Susa nell'apposito link: ALBO PRETO	n data odierna sul sito web istituzionale del Comune di DRIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per critto dall'art. 124 comma 1 del D.L.gs 18 agosto 2000 n.				
Meana di Susa, lì 06.07.2021 IL SEGRETARIO COMUNALE					
ATTESTAZIONE DELLA PURRI ICAZ	ZIONE E DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'				
ATTESTALIONE DELLAT ODDLICA	DIGNE E DICHIANAZIONE DI ESECUTIVITA				

La presente deliberazione

- ☐ È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000)
- □ E' divenuta esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione, salvo ricorsi (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)
- □ E' stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Meana di Susa nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 06.07.2021 al 21.07.2021 n. ______ del Registro Pubblicazioni.

Meana di Susa, lì 06.07.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE